

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 2022**

Il giorno 27/06/2022 alle ore 14,00 presso la sede sociale, in Via XX Settembre n. 55 a Termoli, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Un Impiego per Ciascuno-APS", per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Paola Zappitelli, Patrizia Santella, Antonietta Santella, Giovanna Monteodoriso, Giuseppina Di Donato, Rolando D'Antonio, Pasquale Santella, Rossella Di Pinto e Paola Di Bartolomeo.

Assume la presidenza Paola Zappitelli che chiama a fungere da segretario Rossella Di Pinto.

Il presidente, constatata la presenza di 9 soci su 11, ovvero la presenza di almeno i ¾ dei soci necessari per la validità di un'assemblea straordinaria, come previsto dall'art. 13 del vigente Statuto, dà inizio ai lavori.

Il presidente informa i convenuti che in data 16 giugno 2022, con PEC protocollo n. 106008/2002, il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise ha chiesto di regolamentare nello Statuto dell'associazione il ruolo e le attività dei volontari, come previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017. A tal fine dà lettura integrale del nuovo statuto sociale, soffermandosi in particolare sugli articoli 8, 9 e 10, introdotti ex novo allo scopo di ottemperare alle prescrizioni della Regione Molise per poter completare il processo di trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS).

Dopo un'ampia ed approfondita discussione, cui partecipano tutti i soci, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto, dando mandato al presidente per gli adempimenti successivi.

Alle ore 15,00 null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

91051280708

Il Segretario  
Rossella Di Pinto



Il Presidente  
Paola Zappitelli

Stampa Agenzia delle Entrate - Ufficio di Termoli, data 28 GIU 2022. Contiene campi per Registro II, numero 681, e dati dell'azienda (Cod. Azienda, C/CP) con il nome Giuseppe Santantonio.

ZAPPPLA75T62L113W  
Firma manoscritta di Paola Zappitelli



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
«UN IMPIEGO PER CIASCUNO – APS»**

**ART. 1 - (Denominazione e sede)**

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione senza personalità giuridica denominata: UN IMPIEGO PER CIASCUNO - "Associazione di promozione sociale" ovvero "APS, d'ora in poi innanzi denominata "Associazione".

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione "UN IMPIEGO PER CIASCUNO APS" aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo Ente del Terzo Settore, ovvero ETS.

1.3. L'Associazione ha sede legale in via XX Settembre, n. 55 nel Comune di Termoli (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2 - (Statuto)**

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3 - (Efficacia dello statuto)**

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)**

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5 - (Oggetto sociale, finalità e attività)**

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione svolge attività di promozione sociale e in particolare ha come finalità la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

a) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà, pertanto:

- Svolgere attività di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro;
- Intraprendere iniziative di orientamento, accompagnamento e inserimento al lavoro di disoccupati e inoccupati;
- Progettare e gestire attività formative rivolte a disoccupati e inoccupati, nonché iniziative di rimotivazione e riqualificazione professionale di lavoratori o percettori di ammortizzatori sociali;
- Organizzare e gestire eventi, meeting, incontri formativi e divulgativi in materia di lavoro, anche in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati;
- Gestire servizi vari a favore degli immigrati, come ad esempio servizi di accoglienza, inserimento al lavoro, attività formative, ecc.
- Sostenere iniziative di autoimprenditorialità e imprese start-up;
- Sostenere i progetti ritenuti compatibili con gli scopi e le finalità dell'Associazione anche mediante adesione a Poli Formativi, organismi nazionali, comunitari e internazionali.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART. 6 - (Ammissione degli associati e numero minimo)**

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. Possono essere ammessi in qualità di associati all'Associazione altre APS nonché altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate.

6.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.5. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.8. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)**

7.1. Gli associati hanno **il diritto di:**

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente

7.2. Gli associati hanno **il dovere di:**

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.



### **ART. 8 - (I Soci Volontari)**

8.1. Il volontario, come recita l'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., è una persona che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione e condividendone le finalità, per sua libera scelta, svolge in modo non occasionale le attività previste dall'art. 5 del presente Statuto, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2. I soci volontari dovranno confermare entro il mese di settembre di ogni anno la loro disponibilità a prestare la propria opera gratuita, salvo imprevisti.

8.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

### **ART. 9 - (Diritti e doveri dei Soci Volontari)**

9.1. Tutti i soci volontari sono titolari di eguali diritti e di eguali obbligazioni verso l'Associazione.

9.2. Tutti i soci volontari hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni proposte dall'Associazione;

9.3. Tutti i soci volontari hanno il dovere di:

- rispettare i turni di servizio concordati con i responsabili dell'Associazione;
- impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione programmati dall'Associazione;
- accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere individuale e di gruppo;
- mantenersi informati sulle attività dell'Associazione usando luoghi e tempi previsti;
- osservare la massima riservatezza al di fuori dell'ambito associativo in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio;
- prestare la propria opera nel massimo rispetto degli altri soci e volontari, delle persone accolte e dei membri del Consiglio, evitando comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali;
- riferire al Consiglio tutte le problematiche incontrate nello svolgimento della propria attività al fine di contribuire al continuo miglioramento del servizio di tutti;
- evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione dall'Associazione;
- evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità dell'Associazione.

### **ART. 10 - (Registro e assicurazioni dei Soci Volontari)**

10.1. I soci volontari sono iscritti nel Registro dei volontari, di cui al successivo art. 24.

10.2. Il socio volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **ART. 11 - (Perdita della qualifica di associato)**

11.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

In caso di mancato pagamento della quota sociale, il socio può essere escluso entro 30 giorni dalla data dell'eventuale messa in mora notificata per iscritto da parte del Consiglio Direttivo.



11.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

#### **ART. 12 - (Gli organi sociali)**

##### **12.1. Sono organi dell'Associazione:**

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo (obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);



#### **ART. 13 - (Assemblea)**

13.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

13.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

13.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

13.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, sms, o tramite applicazione informatica di messaggistica istantanea, come whatsapp, telegram o analogo sistema di comunicazione.

13.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

13.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

13.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

13.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

13.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1. Tale limite si intende esteso secondo le seguenti limitazioni da rapportare al numero degli associati iscritti nel libro dei soci: n. 2 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 21 a 35; n. 3 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 36 in su.

13.10. L'associato può intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

13.11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART.14 - (Competenze inderogabili dell'Assemblea)**

##### **14.1. L'Assemblea ordinaria:**

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

##### **14.2. L'Assemblea straordinaria:**



- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### **ART. 15 - (Assemblea ordinaria)**

15.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

15.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **ART. 16 - (Assemblea straordinaria)**

16.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 17 - (Organo di amministrazione: Consiglio direttivo)**

17.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

17.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 3. I membri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

17.3. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno 5 giorni di preavviso a mezzo lettera, email, sms, o tramite applicazione informatica di messaggistica istantanea come whatsapp, telegram o analogo sistema di comunicazione.

17.4. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

17.5. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

17.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 18 - (Presidente e Vice-Presidente)**

18.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

18.2. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

18.3. Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti o per morte.

18.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

18.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 19 - (Organo di controllo)**

19.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co.

2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS e del successivo art. 23. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

19.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 20 - (Revisione legale dei conti)**

20.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

#### **ART. 21 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

21.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 22 - (Risorse economiche)**

22.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 23 - (Bilancio)**

23.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio composto dai documenti previsti dall'art. 13 del CTS, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del CTS.

23.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

23.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a 100.000,00 (centomila) euro, dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali



emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

23.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **ART. 24 - (Libri sociali)**

24.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

#### **ART. 25 - (Devoluzione del patrimonio)**


25.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi previsti dall'art. 9 CTS.

#### **ART. 26 - (Disposizioni finali)**

26.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.







Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO**

---

Si dichiara di aver protocollato il  
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**

Oggetto: **ATTO PRIVATO VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER  
VARIAZIONE STATUTO**

Classificazione:

Mittente: **ZAPPITELLI PAOLA**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0041403**

Data: **28/06/2022 11:42:13**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT TERMOLI - DP CAMPOBASSO**